

493

Allegato D al N. 8700 di fascicolo.

STATUTO

del "CONSORZIO OTTICO ITALIANO - C.O.I. SOC. COOP.A
R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituito, con sede in Bologna, un Consorzio di
imprese denominato "CONSORZIO OTTICO ITALIANO -
C.O.I. SOC. COOP.A R.L."


ARTICOLO 2

DURATA DEL CONSORZIO.

La durata del Consorzio è stabilita fino al 2010 e
potrà essere prorogata, prima della scadenza, con
deliberazione dell'Assemblea delle consorziate. Il
Consorzio potrà essere sciolto anche prima di tale
scadenza o per disposizione dell'Autorità o quando
ne faccia la richiesta almeno i 2/3 dei consorziati.
Nell'eventualità di uno scioglimento del Consorzio
l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne de-
terminerà il compenso e le attribuzioni.

ARTICOLO 3

Il Consorzio intende senza fini di lucro, promuovere
ed incentivare fra gli ottici aderenti lo sviluppo
associativo perseguendone il miglioramento attraver-
so la creazione di una comune disciplina per il com-



mercio di articoli ottici e dei servizi ad esso connessi alle aziende socie. L'assistenza tecnica ed i servizi ad essa connessi, sono forniti agli associati ai fini:

A) del conseguimento di una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della distribuzione;

B) dell'aggiornamento tecnico - professionale per una conduzione dell'azienda socia con la massima redditività.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, la società provvede:

1) alle forniture ai soci delle operatività necessarie alla realizzazione dei programmi rientranti nello scopo sociale;

2) alla partecipazione ed adesione ad organismi economici ed Enti, aventi scopi non contrastanti con le finalità di cui al presente statuto;

3) ad acquistare, a costruire, a prendere in affitto, od assumere in altra forma beni immobili e mobili, per l'espletamento dell'attività sociale, per il deposito e la commercializzazione dei prodotti;

4) a promuovere ed organizzare visite e scambi di esperienze, informazioni e assistenza reciproca alla clientela, conferenze e corsi di aggiornamento pro-

Handwritten notes and signatures:
- Top right: "Ventre" and "Gall." with a signature.
- Middle right: "Roberto" with a signature.
- Bottom right: "Santoro" with a signature.
- Far right: "Santoro" with a signature.

fessionale; a mettere a disposizione dei soci materiale audiovisivo, pubblicazioni specializzate, riviste e bollettini;

5) a collaborare con gli Enti preposti alla sperimentazione e ricerca;

6) alla divulgazione, dimostrazione delle sperimentazioni;

7) all'acquisto (anche mediante importazione) per conto dei soci di beni e prodotti inerenti l'occhialeria, la contattologia, l'oftamologia, relativi accessori e quant'altro faccia parte dell'attività dei soci;

8) all'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche e congressuali, lo svolgimento di azione pubblicitaria, l'espletamento di studi e ricerche di mercato;


9) alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri;

10) alla prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

11) alla gestione di centri meccanografici e contabili e di altri servizi in comune;

12) al controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti dei soci;

13) alla creazione e gestione di marchi di qualità.



La società potrà inoltre compiere l'acquisto e la vendita, in via non professionale e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento; l'acquisto, la gestione, la locazione non finanziaria, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita e la concessione in usufrutto di beni immobili civili, rurali ed industriali, macchinari industriali, attrezzature per l'esercizio delle professioni e del commercio e beni mobili iscritti a pubblici registri (imbarcazioni, aeromobili ed autoveicoli), l'acquisto di crediti; il coordinamento tecnico ed amministrativo delle società che fanno capo al gruppo ed ai soci di appartenenza; il finanziamento ai medesimi e le prestazioni di garanzia e fidejussioni anche a favore di terzi; l'acquisto e la cessione in qualsiasi forma di brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione; la prestazione di servizi nei settori della contabilità, amministrazione, gestione aziendale, finanza, informatica, organizzazione e tecnica della produzione, progettazione, programmazione e pianificazione, gestione del personale, marketing e pubblicità.

Sono tassativamente escluse:

- l'attività professionale riservata;

Handwritten notes and signatures:
 Ventur Quarta
 Ag. David
 Paolo Ruffino
 Roberto Ruffino
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni;

- l'esercizio nei confronti del pubblico della attività di cui all'art. 4 comma 2 della legge 197/91, l'attività di locazione finanziaria e l'erogazione del credito al consumo nell'ambito dei propri soci.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.


Possono essere soci coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano arti, mestieri ed attività corrispondenti alla specialità dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per loro attitudine, capacità e specializzazione, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa rese a favore dei soci.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.



cui al successivo art. 6.

Trascorsi due mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che i detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento del 50% dell'importo della quota di capitale sottoscritta. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro Soci.



ARTICOLO 6

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 5;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) ad utilizzare di norma e a seconda delle loro esigenze le prestazioni previste dall'art. 3.

ARTICOLO 7

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti delle consorziate può verificarsi per scioglimento, decadenza, esclusione, recesso o fallimento. Il Provvedimento che delibera lo scioglimento del rapporto sociale, deve essere portato a conoscenza del

socio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 8

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che venga a trovarsi in istato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e di altra procedura concorsuale o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, o che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Stabile
Gilli
Roberto
Ventura
Stabile

ARTICOLO 9

Il socio che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8 può chiedere al Consiglio di Amministrazione il recesso con domanda scritta e motivata, fatta pervenire almeno 12 mesi prima.

In casi particolari può essere concesso il recesso anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 8.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso a tutti gli effetti dall'art. 808 del Codice di Procedura Civile entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento.

Stabile
Stabile
Stabile

ARTICOLO 10

Agli effetti del diritto di rimborso della quota, lo scioglimento del rapporto sociale, per decadenza o

per recesso, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si renda moroso nel versamento della quota e nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa a qualsiasi titolo, o contravvenga alle disposizioni dell'art. 6 quando svolga attività contrarie agli interessi sociali e che in qualunque modo arrechi danno morale e materiale alla Cooperativa.

Contro la decisione del Consiglio che pronuncia la esclusione, è ammesso ricorso nei modi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 9. La presentazione del ricorso non è sospensiva della decisione del Consiglio.

Il diritto al rimborso, salva la compensazione da parte della cooperativa fino a concorrenza di ogni


ARTICOLO 13

In caso di recesso, esclusione o morte, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento dell'assemblea.

TITOLO III

ARTICOLO 14

Il patrimonio del Consorzio all'atto della costituzione, non inferiore al minimo fissato dalla Legge di L.



è formato dalle quote conferite dai soci promotori e può essere aumentato:

- a) con il versamento di ulteriori quote da parte dei soci che saranno ammessi successivamente;
- b) con il versamento di ulteriori quote da parte dei soci a titolo di aumento di partecipazione;
- c) con i versamenti a titolo di liberalità o contributi da parte di soci o terzi;
- d) dalle riserve comunque costituite.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società.

ARTICOLO 15

A norma dell'art. 3 del presente Statuto, il Consor-

zio procurerà direttamente e/o indirettamente i prodotti alle Aziende socie, i costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività ed in generale tutte le spese di gestione del consorzio potranno essere recuperate mediante l'inglobamento complessivo di tutti i costi nel prezzo di prodotto.

Gli eventuali conguagli per eccesso o per difetto saranno effettuati in sede di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 16

Il bilancio riflette l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

ARTICOLO 17

Il bilancio si comporrà di uno stato patrimoniale e di un conto di esercizio. Il conto di esercizio prevederà l'indicazione dettagliata dei costi di gestione, le spese generali di amministrazione, gli interessi passivi, gli ammortamenti e le altre spese sostenute ed imputabili all'esercizio.

ARTICOLO 18

Il bilancio corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deve essere depositato presso la sede sociale nei quindi-

Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Trattato sociale*
- Middle right: *Ventura Cingolo*
- Far right: *Grilli*
- Middle right (below): *Assandri*
- Far right (below): *Roberto Cingolo*
- Bottom right: *Antonio...*
- Bottom left: *Forbesi*
- Bottom middle: *Assandri*
- Bottom right: *Roberto Cingolo*

ci giorni che precedono l'Assemblea a disposizione dei soci perchè ne prendano visione.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 19

Pur non essendo ipotizzabile la distribuzione di dividendi attivi tra i soci in quanto tutti gli utili saranno devoluti a F.R.IND., resta comunque vietata, in qualunque evenienza, la distribuzione ai soci di dividendi di bilancio in misura superiore al tasso di interesse legale ragguagliato alla quota sociale effettivamente versata e la distribuzione di riserve durante la vita sociale.



ARTICOLO 20

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversie decide il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;

ARTICOLO 22

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le loro convocazioni devono effettuarsi mediante avviso postale, telegramma o telefax, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data 1^a e 2^a convocazione, a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEA ORDINARIA:


Verticali
Orto
Tratt. For. 10
Sp. 11. 10
Roberto
10

Roberto
10

Roberto
10

Roberto
10

- 1) approva il bilancio consuntivo;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
 - 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
 - 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa è convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
- L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straor-



dinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Delibera validamente, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 24

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per appello nominale. Si procederà a schede segrete quando sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione o dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

La richiesta di votazione segreta da parte di almeno 1/5 dei soci rappresentati deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.


Handwritten signatures and notes:
- Top right: *For the board to*
- Middle right: *Dr. L. C.*
- Far right: *Roberto L. J...*
- Middle left: *Ventura R...*
- Middle right: *Storici*
- Bottom left: *Alberto...*
- Bottom middle: *Beato...*
- Bottom right: *John...*

ARTICOLO 25

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno un mese.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

**ARTICOLO 26**

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di cinque ad un massimo di nove componenti eletti fra i soci. Il Consiglio di Amministrazione

viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri e o soci della cooperativa che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo od occasionale di rilevante impegno in favore della Società. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere.

Handwritten notes and signatures:
 - *cauzione*
 - *Adriano*
 - *Roberto*
 - *Adriano*
 - *Adriano*
 - *Adriano*

I poteri del Comitato Esecutivo sono stabiliti nella deliberazione con cui esso viene costituito e questa deliberazione deve essere comunicata all'Assemblea nella prima riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che ci sia materia su cui deliberare e comunque due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni dall'adunanza e, nei casi

urgenti, anche a mezzo di messo e/o fax, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia chiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati Sindaci ed amministratori o il Direttore, oppure loro parenti o affini al terzo grado.



A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni o qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti e Società cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
- f) conferire procure speciali, fermo restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; nominare il responsabile determinandone le funzioni e la retribuzione;
- g) assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci e circa le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale o dei delegati.

ARTICOLO 28

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 29

IL PRESIDENTE:

Carlo Tancito
Gilli
Roberto

Venturi
Storchi

Debelli
Caracciolo
Abilio

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri al Vice - Presidente o ad un membro del Consiglio o ai Soci della Cooperativa, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della Società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le di lui mansioni spettano al Vice - Presidente.

ARTICOLO 30

IL COLLEGIO SINDACALE:

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi non soci eletti dall'Assemblea. Devono inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci Supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sinda-



ci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante, per tutta la durata del loro ufficio.

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32


In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dal 3° comma dell'art. 22 nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Trieste Farullo
G. Di ...
Roberto ...
Aus
Vente
Standa
A...
Forer...
Adolfo ...
Schillo ...

ARTICOLO 33

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci - deve essere devoluto, a norma dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14/12/1947 N. 1577 e successive variazioni, a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

**ARTICOLO 34**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di legislazione cooperativa.

Le norme di cui agli atti sono inderogabili e di fatto devono essere osservate.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 35**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare apposi-

ti regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

ARTICOLO 36

Le controversie, comunque inerenti a diritti disponibili, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, ovvero tra questi tra loro, comunque per rapporti sociali, saranno rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo, ovvero di mancata nomina dell'arbitro di parte, gli arbitri mancanti saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna, su richiesta della parte diligente.


Il Collegio, previo tentativo di conciliazione, deciderà senza formalità di procedura, e secondo equità.

Bologna, li
FIRMATO

1 Talgani le dedici finale da "all'otto" a "L."
2 Talgani le tre finali da "Bologna" Firmato

Due partite lette e apponate
Ventur Angeli

[Handwritten signatures]



[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like 'Roberto...', 'Antonio...', and 'Roberto...']